



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA PARMA

ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-PARMA

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

_____ alla via _____

codice fiscale _____ telefono _____

in proprio

in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione

assistito dall'avvocato _____ con studio

in _____

alla via _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per proporre ricorso avverso il provvedimento n. _____ del _____

emesso da _____

notificato il _____

INDICA

Ai sensi dell'art. 122 D. P. R. n. 115/2002, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, corredate da ogni opportuna documentazione:

PRODUCE

i seguenti documenti che allega alla presente domanda:

- copia del provvedimento da impugnare
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
- fotocopia documento di identità
- fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare
- per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione.

Parma, _____

firma del richiedente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ex art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov (____) il _____

residente in _____ Prov (____) c.a.p. _____

alla via _____

Tel _____ C.F. _____

Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone di seguito elencate:

a) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

b) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

c) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

d) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

e) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

f) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

g) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

- 2) che il reddito complessivo determinato con le modalità indicate dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 è pari ad Euro _____
- 3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Parma, _____

In fede (firma)

AVVERTENZE

Può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a **Euro Euro 11.746,68**; detto reddito è riferito all'ultima **dichiarazione dei redditi** presentata entro i termini di legge (Art. 76 D.P.R. n. 115/2002)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, va indicata la norma di legge che ne consenta l'esenzione. In assenza di dichiarazione dei redditi, il reddito può essere riferito anche a documentazione equipollente che comunque certifichi formalmente i redditi dell'interessato e del suo nucleo familiare, percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di presentazione del solo modello CUD, va dichiarato sotto la propria personale responsabilità che, per i motivi previsti dalla legge, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, se richiesto, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

Contatti:

Segretaria Commissione Patrocinio a spese dello Stato:

Sig.ra Filomena Gaudino

Telefono: 0521 286095 – int. 222

Fax: 0521208986

Email: (f.gaudino@giustizia-amministrativa.it)